



DIREZIONE PROVINCIALE DI: PADOVA

UFFICIO TERRITORIALE DI: PADOVA

Registrazione di Atto Privato

Il 13/12/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T52 , serie 3 , numero 4449

data di stipula: 26/11/2024

ident.vo telematico: T5224L004449000CC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: MRBMSM66M26G224T

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92328840282				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

L'anno 2024 (duemila ventiquattro) il mese di novembre il giorno 26, presso la sede sociale sita nel Comune di Albignasego (PD), Via Milano 7, si sono riuniti i seguenti signori (i "Comparenti"):

- GIACINTI FILIPPO, Sindaco del Comune di Albignasego codice fiscale GCNFPP74S18G224F autorizzato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 31/10/2024,
- MELLO FABIO, nato a PADOVA il 27/11/1974 residente a ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VIA MANZONI 2 codice fiscale MLLFBA74S27G224I,
- ZANCOPE' DAVIDE, nato a PADOVA il 25/09/1973 residente a ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VIA GENOVA 32 codice fiscale ZNCDVD73P25G224N,
- CESAROTTO ALBERTO, nato a PADOVA il 20/02/1985 residente a ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VIA CESARE BATTISTI 16/C codice fiscale CSRLRT85B20G224O,
- TASINATO MARTIN, nato a PADOVA il 29/11/1985 residente a ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VIA GIUSEPPE VERDI 26 codice fiscale TSNMTN85S29G224Q,
- LENZO LUCA, nato a PADOVA il 05/10/1976 residente a ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VIA SANT'ANDREA 185/G codice fiscale LNZLCU76R05G224M,
- JANNIELLO ANNA, nata a PADOVA il 20/08/1965 residente a ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VIA G. VERDI 26 codice fiscale JNNNNA65M60G224Y,
- BERNARDINI ALBERTO, nato a BATTAGLIA TERME (PD) il 15/11/1957 residente a ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VIA SAN TOMMASO 51 codice fiscale BRNLRT57S15A714S,
- BAROLO EDOARDO, nato a PADOVA il 13/03/1973 residente a PADOVA Cap 35125 in VIA CARLO PORTA 24 codice fiscale BRLDRD73C13G224M,
- BERTOCCO FIORELLA, nata a PADOVA il 05/08/1960 residente a ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VICOLO MARTIRI DI CEFALONIA 4 codice fiscale BRTFLL60M45G224T,
- PACCAGNELLA SIMONE, nato a PADOVA il 23/09/1980 residente a ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VICOLO NAZARIO SAURO 3/B codice fiscale PCCSMN80P23G224I,
- NOVENTA LEOPOLDO, nato a PADOVA il 20/04/1977 residente a ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VIA MARCO DA CLES 12 codice fiscale NVNLLD77D20G224F,
- BEATO NADIA, nata a CONSELVE (PD) il 25/02/1957 residente a ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VIA DON LORENZO MILANI 147 codice fiscale BTENDA57B65C964V,
- SCARSI GIUSEPPE, nato a PADOVA il 24/01/1974 residente a ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VICOLO MONTE PASUBIO 3 codice fiscale SCRGPP74A24G224X,

- BRUNO ROCCO, nato a VENEZIA il 28/10/1980 residente a ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VICOLO SAN PIO X 32/A2 codice fiscale BRNRCC80R28L736Z,
- SCARIN MARIA GRAZIA, nata a PADOVA il 16/04/1959 residente ad ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VICOLO NINO BIXIO 6 codice fiscale SCRMGR59D56G224H,
- MORBIATO MASSIMO, nato a PADOVA il 26/08/1966 residente a ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VIA SAN TOMMASO 22 codice fiscale MRBMSM66M26G224T,
- BEGGIAO LORENZO, nato a BAGNOLI DI SOPRA (PD) il 21/08/1958 residente a ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VIA SANTA LUCIA 8 codice fiscale BGGLNZ58M21A568A,
- VALECCHI DANILO, nato a ASSISI (PG) il 20/02/1986 residente a ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VICOLO SAN LORENZO 23/2 codice fiscale VLCDNL86B20A475N,
- CACCO CLAUDIO, nato a PADOVA il 22/10/1964 residente a ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VIA FABRIZIO D'ACQUAPENDENTE 32/B codice fiscale CCCCLD64R22G224Z,
- MANZIN NICOLA, nato a ESTE (PD) il 01/12/1961 residente a ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VIA TINTORETTO 25 codice fiscale MNZNCL61T01D442E,
- DE FECONDO FRANCESCO, nato a PADOVA il 16/11/1979 residente a ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VICOLO P. MARONCELLI 1 codice fiscale DFCFNC79S16G224Q,
- BUSINARO LUCIO, nato a ALBIGNASEGO (PD) il 28/08/1939 residente a ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VIA GIOVANNI BONETTO 22 codice fiscale BSNLCU39M28A161F,
- MARCATO RAFFAELLA, nata a PADOVA il 19/10/1957 residente a ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in Via San Tommaso 36/A codice fiscale MRCRFL57R59G224B,
- TISANO FEDERICO, nato a PADOVA il 05/12/1989 residente a ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VIA GIORGIONE 42 codice fiscale TSNFRC89T05G224O
- TISANO ALBERTO, nato a PADOVA il 15/02/1994 residente a ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VIA MODIGLIANI 31 codice fiscale TSNLRT94B15G224V

tutti Soci fondatori

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - I Componenti dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, una associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, promossa dal Comune di Albignasego, denominata: "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE DI ALBIGNASEGO ETS".

L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella

corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 2 - L' Associazione ha sede legale in Via Milano 7 - 35020 Albignasego (PD).

ART. 3 - L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- 
- Ø Art. 5 lettera e) del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
- Ø Art. 5 lettera u) del D.lgs. 2017 n. 117, ovvero beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Nel rispetto della normativa vigente pro tempore in materia, l'Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione di una comunità energetica rinnovabile di cui alle disposizioni attuative della Direttiva 2018/2001, tra cui l'articolo 42-bis d.l. 162/2019 convertito nella legge 8/2020 e gli artt. 31 e 32 d.lgs. 199/2021, nonché le relative disposizioni di attuazione, tra cui il DM 414 del 7.12.2023, non ha scopo di lucro e il suo obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal DM 107/2021.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 - L'Associazione ha durata illimitata nel tempo. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2025.

ART. 5 - L'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione sono disciplinati dalle norme dello statuto, composto di n. 25 articoli (lo "Statuto"), che, approvato dalle Parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", firmato come per legge, nonché dagli eventuali Regolamenti Attuativi ad integrazione ed interpretazione dello Statuto stesso nonché per la sua esecuzione.

L'Associazione avrà come principi informativi, indicati dettagliatamente nell'allegato Statuto: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione e i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 6 - I componenti stabiliscono che, per il primo esercizio, l'Organo di Amministrazione sia composto da 5 e nominano a farne parte i signori:

- 1) MORBIATO MASSIMO, nato a PADOVA il giorno 26/08/1966, domiciliato ad ALBIGNASEGO (PD) in VIA SAN TOMMASO 22, codice fiscale MRBMSM66M26G224T;
- 2) NOVENTA LEOPOLDO, nato a PADOVA il giorno 20/04/1977, domiciliato ad ALBIGNASEGO (PD) in VIA MARCO DA CLES 12, codice fiscale NVNLLD77D20G224F;
- 3) SCARSI GIUSEPPE, nato a PADOVA il giorno 24/01/1974, domiciliato ad ALBIGNASEGO (PD) in VICOLO MONTE PASUBIO 3, codice fiscale SCRGPP74A24G224X;
- 4) BEATO NADIA, nata a CONSELVE (PD) il giorno 25/02/1957 domiciliato ad ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VIA DON LORENZO MILANI 147 codice fiscale BTENDA57B65C964V;
- 5) SCARIN MARIA GRAZIA, nata a PADOVA il giorno 16/04/1959 domiciliata ad ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VICOLO NINO BIXIO 6 codice fiscale SCRMGR59D56G224H.

A Presidente viene eletto il signor:

MORBIATO MASSIMO, nato a PADOVA il giorno 26/08/1966, domiciliato a ALBIGNASEGO (PD) Cap 35020 in VIA SAN TOMMASO 22 codice fiscale MRBMSM66M26G224T.

Stabiliscono, inoltre, di dare mandato al Presidente ad effettuare eventuali modifiche statutarie obbligatorie richieste dagli uffici competenti del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) in sede di prima iscrizione, senza ricorrere nuovamente all'Assemblea straordinaria.

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

COGNOME E NOME

FIRMA

COGNOME E NOME

FIRMA

1 GIACINTI FILIPPO

24 MARCATO

2 MELLO FABIO

RAFFAELLA

3 ZANCOPE' DAVIDE

25 TISANO FEDERICO

4 CESAROTTO ALBERTO

26 TISANO ALBERTO

5 TASINATO MARTIN

27

6 LENZO LUCA

28

7 JANNIELLO ANNA

29

8 BERNARDINI ALBERTO

30

9 BAROLO EDOARDO

31

10 BERTOCCO FIORELLA

32

11 PACCAGNELLA

33

SIMONE

34

12 NOVENTA LEOPOLDO

35

13 BEATO NADIA

36

14 SCARSI GIUSEPPE

37

15 BRUNO ROCCO

38

16 SCARIN MARIA

39

GRAZIA

17 MORBIATO MASSIMO

40

18 BEGGIAO LORENZO

41

19 VALECCHI DANILO

42

20 CACCO CLAUDIO

43

21 MANZIN NICOLA

44

22 DE FECONDO

45

FRANCESCO

23 BUSINARO LUCIO

46





AGENZIA DELLE ENTRATE	
DIREZIONE REGIONALE DEL FISCAL	
UDINESE	
R. L. 13 DIC 2024	S3
255,009	

N Funzionario addetto (*)

Rosaria MINORILE

Firma su delega del Direttore Provinciale

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo Franzoso



STATUTO



TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Denominazione e durata

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE DI ALBIGNASEGO ETS" che assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto e finché permanga l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Via Milano 7 - 35020 Albignasego (PD).

Il trasferimento della sede legale, ove avvenga all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, dalle altre leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Organo di Amministrazione propone l'eventuale "Regolamento di esecuzione" dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l'Assemblea lo delibera. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Articolo 4 - Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate all'art. 5 lettera e) ed u) del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, e in particolare la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Più precisamente, l'Associazione ha lo scopo di costituire una o più configurazioni per la condivisione dell'energia (Comunità Energetica Rinnovabile) ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, nonché le relative disposizioni attuative tra cui il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il DD MASE 22/2024, e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire benefici ambientali, economici e sociali ai membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli Associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione

dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, nonché le relative disposizioni attuative tra cui il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il DD MASE 22/2024.

Per raggiungere lo scopo suddetto l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, accumulare e condividere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di Associati della Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di Associati o di produttori terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli Associati come clienti. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del DM n.414 del 07/12/2023, è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi, in particolare per realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali alle aree locali in cui opera l'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera u) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS) e del DM 107/2021, attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il DM 107/2021, tra cui la vendita di energia in eccedenza (non autoconsumata né condivisa) degli impianti di cui l'Associazione riveste la qualifica di Produttore. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.



L'Associazione è autonoma ed è effettivamente diretta dall'Assemblea degli Associati, persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile. Gli Associati che, ai sensi dell'art. 4 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, risultano riconducibili ai soggetti che non possono acquisire la qualifica di "ente del Terzo settore" non potranno, in ogni caso, assumere la direzione, il coordinamento o il controllo dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, queste siano PMI e la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

TITOLO II

Associati

Articolo 5 - Associati

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche e i soggetti di diritto o Enti che ai sensi e nei limiti di legge possono essere associati.

Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro sopra specificato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia i cui impianti possono rilevare per la condivisione dell'energia ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, nonché le relative disposizioni attuative tra cui il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il DD MASE 22/2024.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dall'Organo di Amministrazione, è gratuita. È facoltà del dell'Organo di Amministrazione prevedere una quota associativa annuale di adesione, anche differenziata per tipologia di Associato aderente, che contribuirà insieme ad altre entrate alla copertura dei costi di funzionamento dell'Associazione ed eventualmente agli investimenti della stessa, fermo restando che alle diverse categorie di Associati sono riconosciuti i medesimi diritti.

Gli Associati, con l'adesione all'Associazione, conferiscono mandato a quest'ultima quale referente ai fini della costituzione e gestione della configurazione di autoconsumo diffuso, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di

incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021.

Pertanto, l'Associazione, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato della configurazione responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii.

L'Associazione, tramite l'Organo di Amministrazione, può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

L'Associazione assicura, tramite l'Organo di Amministrazione, che gli Associati, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM MASE 414 del 7.12.2023, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dall'Associazione.

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide l'Organo di amministrazione, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione come specificato di seguito. La valutazione dell'Organo di Amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione;
- avere i requisiti di cui alle norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, per essere membri della comunità energetica;
- fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e dare mandato all'Associazione per la costituzione e gestione della configurazione di autoconsumo diffuso, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto.

La valutazione dell'Organo di Amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione della comunità energetica rinnovabile nel fornire benefici ai propri Associati.

L'ammissione quale Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di Associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Per garantire l'ottimizzazione dei flussi energetici e degli incentivi generati il numero degli Associati non ha limiti ed è in funzione della potenza nominale degli impianti di energia rinnovabile installati e messi a disposizione della CER.



Sulla domanda di ammissione l'Organo di Amministrazione e dell'eventuale rigetto è data comunicazione all'interessato entro 60 giorni motivandola, il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli Associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'Organo di Amministrazione.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.

Articolo 6 - Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.

Gli Associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli Associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun Associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.22.

Gli Associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione;
- versare i contributi straordinari eventualmente disposti dall'Organo di Amministrazione.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 7 - Recesso, decadenza ed esclusione degli Associati

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione, messa in liquidazione, stato di liquidazione giudiziaria o di liquidazione giudiziaria, e per causa di morte o estinzione.

Gli Associati possono recedere in ogni momento dall'Associazione e uscire dalla configurazione di autoconsumo diffuso, fermo restando il pagamento da parte dell'Associato receduto di eventuali importi concordati per gli investimenti sostenuti nella realizzazione degli impianti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere l'Associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione all'Organo di Amministrazione con un preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'Associato ha effetto dalla data indicata dall'Associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate.

È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 5 del presente Statuto.

Gli Associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti.

L'esclusione può essere dichiarata dall'Organo di Amministrazione nel caso in cui l'Associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione dopo che all'Associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli Associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'Organo di Amministrazione.

L'Associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 8 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- l'Organo di amministrazione;
- Il Presidente e il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo e il Revisore legale, ove nominati.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore legale in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli Associati.

Articolo 9 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare con diritto di voto all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli Associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione dell'Organo di Amministrazione) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla Legge, i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore legale;
- approva entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'Organo di Amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un Associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata *dal Presidente almeno cinque giorni prima della seduta*, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purché in Italia, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche associative venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli Associati ne facciano richiesta.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano dell'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo anche virtuale dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato con ogni mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione, ivi inclusa la posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'Associato, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli Associati, tutti i consiglieri e l'Organo di Controllo se nominato.

Ciascun Associato esprime un solo voto.

Ciascun Associato può essere delegato a rappresentare in Assemblea massimo 2 Associati. La delega deve essere redatta in forma scritta.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, la fusione, scissione e lo scioglimento e trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno un terzo degli Associati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità sincrona, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 10 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 3 membri a un massimo di 5 membri, nel cui ambito sono compresi il Presidente e il Vicepresidente.

Il Primo Organo di Amministrazione viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione dura in carica tre esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata

effettuata e i suoi membri sono rieleggibili. I membri dell'Organo di Amministrazione vengono eletti dall'Assemblea degli associati.

La maggioranza dei membri dell'Organo di Amministrazione è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

I componenti dell'Organo di Amministrazione devono essere persone qualificate, per le quali non sussistano elementi oggettivi che inducano a metterne in dubbio l'indipendenza e l'onorabilità ed in possesso di adeguate caratteristiche di professionalità di natura tecnica e/o amministrativa nella gestione e amministrazione di enti pubblici o privati, con riferimento alle attività costituenti l'ambito di intervento dell'Associazione.

Costituiscono elementi utili ai fini della valutazione di professionalità:

- l'attinenza del titolo di studio all'attività dell'Associazione;
- l'esperienza professionale in ambito di amministrazione e di gestione in organismi del settore pubblico o privato;
- documentata attività di insegnamento o di ricerca;
- documentata attività di impegno sociale e civile.

Sono ineleggibili nell'Organo di Amministrazione i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile.

L'elezione dell'Organo di Amministrazione avviene con le modalità previste all'art. 14.

In caso di cessazione dalla carica di componente dell'Organo di Amministrazione, per dimissioni o altre cause, al componente cessato subentra il primo tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo medesimo. Il componente dell'Organo di Amministrazione subentrante in luogo di quello cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe stato in carica il componente cessato. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione, l'intero Organo Amministrativo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

I componenti dell'Organo di Amministrazione che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni, sono considerati dimissionari.

Al conflitto di interessi dei componenti l'Organo di Amministrazione si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

All'Organo di Amministrazione spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare sull'eventuale quota associativa e sugli eventuali contributi richiesti agli Associati;
- ove ciò non comporti modifiche statutarie, deliberare sull'ottenimento della personalità giuridica da parte dell'Associazione;
- approvare il regolamento per l'utilizzo degli importi pagati all'Associazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata);
- delegare all'Associazione il ruolo responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 ss.mm.ii., nonché

- il ruolo di referente spettante all'Associazione ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii., in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- assicurare un'adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM del 07/12/2023 n.414, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dall'Associazione;
 - redigere i programmi delle attività associative previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati;
 - convocare l'Assemblea degli Associati;
 - redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
 - nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
 - deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - deliberare circa l'esclusione degli Associati;
 - provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea degli Associati, adottando tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, stipulare contratti con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
 - sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
 - consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
 - conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
 - promuovere e organizzare gli eventi associativi.

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

L'Organo di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'eventuale Organo di Controllo.

L'Organo di amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo, se nominato, siano stati informati e non vi si oppongano.

L'Organo di Amministrazione assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del Segretario, vengono sottoposti all'approvazione dell'Organo stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, utilizzando le modalità previste nell'articolo 9 del presente Statuto.

Articolo 11 - Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Organo di Amministrazione, nonché l'assemblea degli Associati, coordinandone i lavori ed è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti. Il primo Presidente è nominato dagli Associati costituenti nell'atto costitutivo.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e dell'Organo di amministrazione; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dall'Organo di amministrazione.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri dell'Organo di Amministrazione riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 12 - Vicepresidente

In caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente che è nominato dall'Organo di amministrazione tra i suoi componenti.

Articolo 13 - Segretario - Tesoriere

L'Organo di Amministrazione nomina al suo interno un Segretario, che dura in carica quanto l'organo di amministrazione, ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- organizza le riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- supporta l'attuazione delle decisioni dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione nomina al suo interno un Tesoriere che dura in carica quanto l'organo di amministrazione, ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare all'Organo di Amministrazione;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

- Il ruolo di Segretario può coincidere con quello di Tesoriere.

Articolo 14 - Elezioni dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione nomina una Commissione Elettorale, composta da almeno due membri e da un Presidente, scelti tra gli Associati.

La Commissione Elettorale indice le elezioni inviando una comunicazione a tutti gli Associati con un anticipo di almeno sei mesi rispetto al termine ultimo di scadenza dell'Organo di Amministrazione in carica.

La Commissione Elettorale riceve le candidature alle cariche sociali e ne accerta la eleggibilità, con riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti all'art. 10.

Le candidature alle cariche di componente dell'Organo di Amministrazione devono essere presentate entro tre mesi dall'indizione delle elezioni e devono essere accompagnate da un breve curriculum del candidato.

Non meno di 30 giorni prima della data fissata per la chiusura delle elezioni, la Commissione Elettorale pubblica sul sito dell'Associazione o in alternativa invia tramite posta elettronica ai singoli Associati i nomi e i profili professionali dei candidati.

A seguito della consultazione elettorale, la Commissione Elettorale pubblica sul sito dell'Associazione o in alternativa invia tramite posta elettronica la lista dei candidati in ordine decrescente di voti ricevuti.

Art. 15 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 16 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.



TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 17 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 19.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici degli associati.

Articolo 18 - Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi e i contributi previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022, il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il DD MASE 22/2024 ss.mm.ii., per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ricevuti per conto degli Associati e da questi attribuiti all'Associazione;
- b) contributi degli Associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli Associati senza interessi;
- c) eredità, donazioni e legati sia da Associati che da non Associati;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli Associati e dei terzi;
- g) le restituzioni dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022, il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il DD MASE 22/2024 del 23.02.2024, incassati dalla Comunità;
- h) le quote associative, se deliberate dall'Organo di Amministrazione;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno cinque anni, salvo diversa disposizione di Legge, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le Risorse Economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.

L'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità siano devoluti all'Associazione per il pagamento delle bollette degli Associati, ove consentito dalla normativa.

L'Associazione assicura che eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore

soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del DM n.414 del 07/12/2023 e il DD MASE 22/2024 del 23.02.2024, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Articolo 19 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di amministrazione deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Ricorrendo le condizioni di Legge, l'Organo di amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti dell'Organo di Amministrazione, all'Organo di Controllo, nonché agli Associati.

Articolo 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste all'art. 4.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 21 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dall'assemblea.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

Articolo 23 - Rapporti con gli Enti Pubblici

Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.lgs 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 24 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato.

Articolo 25 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quando da esso non previsto e in quanto compatibili, del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione.

